

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
457/2021/R/COM**

**ORIENTAMENTI PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE 14
GIUGNO 2021 N. 1441, 1444 E 1449 DEL TAR LOMBARDIA, IN
MATERIA DI FATTURAZIONE DI IMPORTI RIFERITI A CONSUMI
RISALENTI A PIÙ DI DUE ANNI**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 455/2021/R/COM

Mercato di incidenza: energia elettrica e gas

26 ottobre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 ottobre 2021, 455/2021/R/COM per ottemperare alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 del TAR Lombardia di annullamento della deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/COM recante integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/COM in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 12 novembre 2021.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia***

PEC: protocollo@pec.arera.it
e-mail: info@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1. lett. e), del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno

conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Introduzione	6
2. Contesto normativo e regolatorio in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni	6
3. Sentenze del TAR Lombardia n. 1441, 1444 e 1449 del 14 giugno 2021	16
4. Orientamenti dell’Autorità per l’attuazione della Legge di bilancio 2020 nel rispetto delle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021.....	19

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 26 ottobre 2021, 455/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 455/2021/R/COM) per ottemperare alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: TAR Lombardia), Sezione Prima, 14 giugno 2021, n. 1441, 1444 e 1449 (di seguito: sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021) con le quali è stata annullata, per carenza di consultazione, la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 184/2020/R/COM), recante integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/COM, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
- 1.2 La deliberazione 184/2020/R/COM era finalizzata al recepimento delle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: Legge di bilancio 2020), in vigore dall’1 gennaio 2020, con la quale è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: Legge di bilancio 2018), che stabiliva l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di prescrizione biennale in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente/cliente.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione si articola come segue:
- il **capitolo 2** descrive il contesto normativo e regolatorio in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
 - il **capitolo 3** riassume il contenuto delle Sentenze del TAR Lombardia n. 1441, 1444 e 1449 del 2021;
 - il **capitolo 4** illustra gli orientamenti dell’Autorità per dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2020, nel rispetto delle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021.

Infine, si sottopone a consultazione, uno schema di Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/com, modificato e integrato (in colore blu) sulla base dei predetti orientamenti (*Allegato A* al presente documento).

2. Contesto normativo e regolatorio in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

Legge di bilancio 2018 e i conseguenti provvedimenti dell’Autorità

- 2.1 La Legge di bilancio 2018 ha previsto, all’articolo 1, comma 4, tra l’altro, che “*Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite*

dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003¹, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.

- 2.2 Il medesimo comma ha stabilito altresì che l’Autorità “[...] *definisca le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto in esso previsto*”.
- 2.3 Il comma 5 della Legge di bilancio 2018 ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 4 sopra riportate *“non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”*.
- 2.4 Il comma 10 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 della medesima legge alle fatture con scadenza di pagamento successiva all’1 marzo 2018, per il settore elettrico, e all’1 gennaio 2019, per il settore del gas.
- 2.5 L’Autorità, per dare completa attuazione alle disposizioni della Legge di bilancio 2018 sia nel settore elettrico sia nel settore del gas naturale, con la deliberazione 22 febbraio 2018, 97/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 97/2018/R/COM), ha avviato un apposito procedimento, che, tra l’altro, ha riguardato anche l’individuazione dell’ambito soggettivo ritenuto meritevole di una ulteriore tutela rafforzata, nonché interventi di tutela collegati, anche con riferimento a eventuali integrazioni alla regolazione della qualità dei servizi di vendita.
- 2.6 All’esito di tale procedimento, l’Autorità ha approvato la deliberazione 569/2018/R/COM, che ha introdotto talune disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, recanti: (i) specifici obblighi informativi a carico dei venditori, (ii) modalità di ausilio per eccepire la prescrizione, (iii) forme di presentazione e gestione di un eventuale reclamo. La disciplina è stata delineata distinguendo, come previsto dall’articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, i casi in cui il ritardo di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni fosse presumibilmente attribuibile a responsabilità dell’operatore (venditore e/o distributore) da quelli in cui il ritardo fosse presumibilmente attribuibile al cliente finale. Più in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM ha:
 - a. definito l’ambito di applicazione (articolo 2) della medesima deliberazione prevedendone l’applicazione in relazione ai rapporti tra i venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti finali domestici e non domestici di energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e c), del Testo integrato delle

¹ Microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)², nonché ai clienti finali domestici e non domestici di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), e b), c) e d) del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG)³, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ed escludendo i clienti finali multisito, qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc, oltreché le amministrazioni pubbliche;

- b. definito, all'articolo 3, gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile all'operatore (venditore o distributore) con l'obiettivo di fornire al cliente finale adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi e di permettere al cliente medesimo di eccepire la prescrizione⁴; prevedendo, tra l'altro, nello stesso articolo 3,

² a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare: i. applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; ii. applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW; c) punti di prelievo in bassa tensione: i. da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia Allegato A 15 effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a); ii. per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera a), dall'illuminazione pubblica e di cui al precedente punto i).

³ a) "punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico" è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: • l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti; • il titolare del punto sia una persona fisica; b) "punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico" è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché: • il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; • il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; c) "punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico" è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole; d) "punto di riconsegna per usi diversi" è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma.

⁴ Nello specifico, la deliberazione 569/2018/R/com ha previsto che il venditore possa emettere una bolletta contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure dare chiara e separata evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura di periodo o chiusura

l'integrazione della fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente un avviso informativo testuale, l'ammontare degli importi oggetto di prescrizione e una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire l'avvenuta prescrizione;

- c. definito, all'articolo 4, gli obblighi in capo ai venditori nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile al cliente finale;
- d. previsto, all'articolo 5, norme transitorie nel caso in cui il venditore, non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi risalenti a più di due anni, non disponesse degli elementi necessari ad individuare le diverse responsabilità del ritardo medesimo.

2.7 La deliberazione 569/2018/R/COM ha inoltre introdotto nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV) specifiche disposizioni relative ai reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. In particolare, la deliberazione 569/2018/R/COM:

- a. al punto 5, lettera a), ha integrato l'articolo 11 del TIQV, prevedendo che, nella risposta motivata al reclamo, in aggiunta ai contenuti minimi già previsti, il venditore debba fornire i dettagli sugli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento ed esplicitare le informazioni necessarie per risolvere la eventuale controversia;
- b. al punto 5, lettera b), ha integrato la classificazione di cui alla tabella 5 del TIQV con un nuovo sub argomento (2° livello), nell'ambito dell'argomento di 1° livello "fatturazione", denominato "importi per consumi risalenti a più di due anni", al quale il venditore deve attribuire i reclami recanti contestazioni relative alla presunta responsabilità del cliente finale nel ritardo della fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.

2.8 La deliberazione 569/2018/R/COM ha infine modificato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (di seguito: TIMOE) e il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG), prevedendo che, qualora una costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione pur sussistendone i presupposti, sia obbligatorio fornire al medesimo cliente un

relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni. Inoltre tali importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall'ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA *Direct Debit* – SDD (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito), anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal cliente finale relativamente alle fatture di periodo e di chiusura.

avviso circa la possibilità che tali importi per consumi risalenti a più di due anni possano non essere pagati, purché il cliente manifesti la propria volontà in tal senso, avanzando, ad esempio, una eccezione di prescrizione attraverso l'apposito modulo fornito in allegato alla fattura; inoltre, ha previsto che non possa essere disposta la sospensione della fornitura se non sia stata preliminarmente inviata al cliente una risposta motivata in merito ad un eventuale reclamo che il cliente abbia presentato avverso l'attribuzione allo stesso cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.

Legge di bilancio 2020 e successivi provvedimenti dell'Autorità

- 2.9 La Legge di bilancio 2020, in vigore dall'1 gennaio 2020, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, che stabiliva l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell'utente. Per effetto della novella, il termine di prescrizione biennale trova dunque applicazione anche quando l'erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili al cliente finale.
- 2.10 Conseguentemente, l'Autorità, tenendo conto dell'estensione della prescrizione biennale a prescindere dall'imputabilità del ritardo nella fatturazione, con la deliberazione 184/2020/R/com, ha modificato:
- a. l'Allegato A alla deliberazione 569/2018/R/COM, abrogando l'articolo 5, relativo a norme transitorie, e l'articolo 4 che definiva gli obblighi in capo ai venditori qualora la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione fosse attribuibile al cliente finale, nonché revisionando gli obblighi informativi di cui all'articolo 3 relativi agli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, al fine di superare la distinzione in merito alla presunta responsabilità del ritardo di fatturazione;
 - b. il TIQV, mantenendo la classificazione dei reclami recanti contestazioni relative alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, ma eliminando il riferimento alla presunta responsabilità del cliente finale;
 - c. il TIMOE e il TIMG, aggiornando l'informativa prevista in caso di procedure di messa in mora e distacco per morosità connesse alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.
- 2.11 L'Autorità ha ritenuto che le disposizioni della deliberazione 184/2020/R/COM non dovessero essere sottoposte a preventiva consultazione in considerazione del contenuto vincolante dell'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020 e del suo carattere immediatamente precettivo per gli operatori, disponendone l'entrata

in vigore con riferimento alle fatture emesse nel primo ciclo di fatturazione utile successivo alla data di pubblicazione della stessa deliberazione.

Regolazione dell'attività di misura

2.12 La responsabilità dell'attività di misura, nei settori dell'energia, presso gli impianti di consumo dei clienti finali (comprensiva anche dell'attività di rilevazione e validazione del dato – c.d. *meter reading*) è unicamente posta in capo al distributore e non al venditore.

Gas naturale

2.13 Per quanto riguarda il settore del gas naturale, le modalità di raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura da parte dei distributori, la frequenza di raccolta nonché la procedura di autolettura e i relativi obblighi e responsabilità a carico degli utenti della distribuzione (venditori) e del distributore sono disciplinate dal TIVG. La definizione di standard specifici dell'attività di misura e dei relativi indennizzi automatici è regolata dal RQDG⁵.

2.14 In particolare, gli articoli 14 e 14bis del TIVG disciplinano le modalità di raccolta della misura nei punti di riconsegna, distinguendo l'obbligo di acquisizione del dato di misura da parte del distributore per i punti di riconsegna (PDR) dotati di misuratore di tipo tradizionale da quelli dotati di *smart meter*. Tale obbligo è ulteriormente articolato per i punti di riconsegna dotati di misuratore di tipo tradizionale in base al consumo annuo, secondo quanto riportato nella seguente Tabella 1. È inoltre previsto che la frequenza della raccolta della misura sia tale che ciascun tentativo recepisca almeno il consumo relativo all'80% dei corrispondenti periodi temporali di riferimento.

Tabella 1 – obblighi di raccolta della misura per il settore del gas naturale

Consumo annuo del punto di riconsegna dotato di misuratore di tipo tradizionale	Obblighi di raccolta
fino a 500 Smc/anno	1 tentativo l'anno
superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno	2 tentativi l'anno
superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno	3 tentativi l'anno

⁵ RQDG - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, deliberazione 569/2018/R/GAS come integrata e modificata con le deliberazioni: 310/2020/R/GAS e 432/2020/R/GAS.

superiore a 5.000 Smc/anno	1 tentativo mensile
Punto di riconsegna dotato di <i>smart meter</i>	Obblighi di raccolta
<i>smart meter</i>	1 tentativo mensile con dettaglio giornaliero
<i>smart meter</i> di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15, per consumi fino a 500 Smc/anno)	1 tentativo l'anno
<i>smart meter</i> di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15 per consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno)	2 tentativi l'anno
<i>smart meter</i> di classe G4 e G6 (deroga ex 117/15 per consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno)	3 tentativi l'anno

- 2.15 Per quanto riguarda i PDR dotati di *smart meter*, il distributore è tenuto a effettuare una lettura mensile con dettaglio giornaliero, con almeno tre tentativi di acquisizione del dato, fatte salve le deroghe a tale frequenza di raccolta previste per gli *smart meter* di classe G4 e G6 dal punto 6 della deliberazione 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas, per i quali gli obblighi di raccolta non si differenziano in base alla tecnologia del misuratore (tradizionale o *smart*). Con la deliberazione 488/2018/R/gas, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, che la messa a disposizione dei dati di misura, relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun utente della distribuzione (venditore), avvenga per il tramite del Sistema Informativo Integrato - SII.
- 2.16 Le interazioni contrattuali tra operatori e i connessi flussi informativi rientranti nei servizi messi a disposizione dal SII sono individuati e disciplinati dall'Autorità che ne stabilisce in via generale finalità e limiti dell'utilizzo. Gli operatori sono autorizzati al loro utilizzo limitatamente ai casi in cui essi siano funzionali all'erogazione di prestazioni afferenti alle attività in concessione, se esplicitamente disciplinati dalla regolazione oppure per motivi di sicurezza nonché in ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità in tema di *unbundling* funzionale.
- 2.17 Per i misuratori di tipo tradizionale, suddividendo invece i PDR in funzione della loro accessibilità (ovvero la possibilità di accedere al segnante in autonomia da parte del personale del distributore), l'articolo 14, comma 3, del TIVG prevede, nel caso di almeno due falliti tentativi di raccolta consecutivi e di assenza di autoletture validate, la necessità di effettuare un ulteriore tentativo, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo sia andato fallito, anche in fasce orarie diverse.

- 2.18 Il TIVG prevede inoltre ulteriori disposizioni al fine di favorire la raccolta della misura da parte del distributore, tra cui all'articolo 14, comma 4, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure, organizzando le informazioni almeno per CAP comunale e l'obbligo di prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa sulla porta della propria abitazione o luogo similare (post-it o cartolina).
- 2.19 Infine, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, all'art. 14, comma 5, è previsto che il distributore informi il cliente finale, mediante il rilascio di una nota informativa cartacea, della facoltà di procedere ad autolettura tramite il suo venditore.
- 2.20 In ogni caso, il distributore è tenuto ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute dal venditore, comunicate a loro volta dal cliente finale, e a comunicarne l'esito entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del TIVG l'autolettura validata dal distributore è equiparata a una "misura rilevata validata" (ovvero effettiva).
- 2.21 Per ogni mancata raccolta di misura con esito positivo per i misuratori accessibili o dotati di *smart meter*, l'articolo 61 della RQDG obbliga il distributore a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico pari a €35 nella prima bolletta utile. Per quanto riguarda invece i PDR attivi con misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile, a partire dal 2018, la RQDG, al fine di aumentare la disponibilità di misure effettive, stabilisce che il distributore sia tenuto a garantire almeno una lettura all'anno con esito positivo. Nel caso di mancato rispetto di quest'obbligo, nell'anno successivo l'impresa è tenuta a sostituire un misuratore tradizionale con un misuratore di tipo *smart* in aggiunta agli obblighi di sostituzione già previsti, garantendone la messa in servizio in aggiunta agli obblighi già previsti (articolo 80-ter).
- 2.22 È inoltre definito nel TIVG, all'articolo 16-bis, l'obbligo del distributore di registrazione e di archiviazione delle misure messe a disposizione per un periodo minimo di cinque anni secondo una modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura diversi da quelli accessibili, inoltre, l'obbligo di registrazione ed archiviazione per un periodo minimo di cinque anni è esteso anche alle cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di raccolta effettuato. A tal fine, per i punti non accessibili sono individuate le seguenti casistiche:
- assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato; in tal caso, il distributore registra anche la data e l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
 - malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico;
 - diniego all'accesso da parte del cliente finale;

- altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del distributore.
- 2.23 Da ultimo, con riferimento alla mancata raccolta della misura per i clienti titolari di un PDR dotato di misuratore tradizionale diverso da accessibile, la deliberazione 18 aprile 2001, 229/2001, stabilisce che il venditore di gas del servizio di tutela è tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, informazioni al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzione.
- 2.24 Sul tema, l'Autorità ha avviato una specifica consultazione (con i documenti 26 novembre 2019, 487/2019/R/gas e 22 giugno 2021, 263/2021/R/gas) al fine, tra l'altro, di apportare modifiche alla disciplina della raccolta delle letture e della *performance* della misura gas, facendo seguito e sintetizzando precedenti consultazioni e incontri tematici con gli operatori. Obiettivo del procedimento dell'Autorità è identificare interventi in merito alla messa in servizio degli *smart meter*, alla frequenza di raccolta e alla granularità temporale dei dati di misura, alla frequenza di messa a disposizione, al sistema (e quindi ai clienti finali), dei dati di misura e degli indennizzi ai clienti finali e ai venditori, principalmente al fine di:
- a. promuovere l'efficienza del servizio di misura;
 - b. accompagnare il processo di transizione da una regolazione orientata a un sistema completamente manuale di raccolta e rilevazione delle misure a una orientata a un sistema progressivamente sempre più automatizzato;
 - c. migliorare gli *output* e la *performance* del servizio di misura, riducendo nei limiti del possibile la porzione degli *smart meter* le cui funzionalità non sono più completamente adeguate e aumentando progressivamente la disponibilità di dati effettivi di consumo a favore del cliente finale e del sistema.
- 2.25 Il procedimento di cui al punto precedente è tuttora in corso e la ricognizione delle disposizioni del settore del gas naturale, riportata nei precedenti punti da 2.13 a 2.23 si riferisce alla regolazione vigente.

Energia Elettrica

- 2.26 Per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, il TIME⁶ disciplina l'attività di misura dell'energia elettrica con riferimento all'acquisizione, con la relativa periodicità, dei dati di misura e alla loro messa a disposizione al sistema nel suo complesso.
- 2.27 Con riferimento alle frequenze e alla modalità di rilevazione di dati di misura, il TIME articola l'obbligo di acquisizione del dato per tipologia di punto di

⁶ Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica, Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel.

connessione, nonché per il relativo trattamento definito ai sensi del TIS⁷, operando una distinzione pertanto tra punti di misura trattati su base oraria, per fasce o monorari.

- 2.28 Inoltre, con riferimento ai punti di misura dove è installato un misuratore 2G messo a regime, l'articolo 14 del TIME prevede che il distributore debba effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di performance di cui all'allegato B alla deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, (livelli attesi di performance di sistema e connessa tempistica di messa a regime). Una sintesi delle citate disposizioni è illustrata in Tabella 2.

Tabella 2 – obblighi di raccolta della misura per il settore dell'energia elettrica

Tipologia misuratori	Obblighi di raccolta della misura
<i>Smart meter</i>	
1G trattato per fasce	rilevazione mensile
1G trattato orario	rilevazione mensile
2G messi a regime	rilevazione giornaliera
Misuratori trattati monorari (non teleletti)	
potenza fino a 16,5 kW	almeno una volta ogni 4 mesi
potenza superiore a 16,5 kW	almeno una volta al mese

- 2.29 Inoltre, come nel settore del gas naturale e per i misuratori trattati monorari, il medesimo TIME prevede che nel caso di almeno due falliti tentativi di rilevazione consecutivi e di assenza di autoletture validate, il distributore sia tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di raccolta al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.
- 2.30 Con la delibera 594/2017/R/EEL, sono state disposte misure volte a implementare il processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII da parte dei distributori a vantaggio degli utenti del trasporto (venditori).

⁷ Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09.

- 2.31 In tema di qualità del servizio, infine, qualora i dati di misura dell'energia elettrica prelevata siano stimati, ai sensi dell'articolo 28 del TIME, è previsto che il distributore sia tenuto a corrispondere a ciascun utente del trasporto un indennizzo articolato in relazione alla percentuale di dati effettivi resi disponibili, differenziato per punto di prelievo.
- 2.32 Nel TIME, all'articolo 26 è previsto che il distributore archivi e custodisca, per un periodo minimo di cinque anni, i dati di misura dell'energia elettrica, sia essa prodotta, consumata, immessa o prelevata, in modalità tale che tali dati possano essere disponibili e riutilizzati a scopi di verifica e controllo. Con riferimento agli obblighi di registrazione e archiviazione degli esiti di raccolta per punti di misura di connessione trattati monorari, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del TIME, il distributore, infine, è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato.
- 2.33 Nel TIF⁸ sono disciplinati, invece, gli indennizzi automatici a favore del cliente finale e a carico del distributore, per ritardi di messa a disposizione dei dati di misura. In particolare, con riferimento all'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17, per i clienti trattati per fasce, il distributore, che abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per due mesi consecutivi, riconosce al cliente finale, tramite il venditore, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di ammontare pari a 10€. Con riferimento ad entrambi i settori, l'articolo 19 prevede inoltre indennizzi a carico del distributore nel caso di messa a disposizione al venditore di dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla data di cessazione della fornitura medesima.
- 2.34 Il Codice di condotta commerciale applicabile a tutti i clienti di minori dimensioni nel mercato libero prevede, inoltre, che i contratti di fornitura specificchino, tra l'altro, le modalità di informazione circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze.

3. Sentenze del TAR Lombardia n. 1441, 1444 e 1449 del 14 giugno 2021

- 3.1 3.1 In data 14 giugno 2021, sono state pubblicate le sentenze n. 1441, 1444 e 1449, con cui il TAR Lombardia ha annullato la deliberazione dell'Autorità 184/2020/R/com.
- 3.2 In particolare, il TAR Lombardia, pur riconoscendo che il contenuto precettivo della deliberazione 184/2020/R/COM fosse in linea con la modifica legislativa di cui all'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, oltre che coi generali

⁸ Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com e s.m.i.

principi sanciti dal Codice civile in tema di prescrizione, e pur ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale avanzata dalle menzionate società ricorrenti, ha ritenuto, tuttavia, fondata la censura relativa alla mancata attivazione, da parte dell’Autorità, della consultazione e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione 184/2020/R/COM.

3.3 Peraltro, nelle sentenze citate, lo stesso TAR Lombardia ha fornito utili considerazioni sul contenuto complessivo e sistematico del quadro legislativo e regolatorio, evidenziando gli effetti della novella apportata dalla Legge di bilancio 2020. In particolare, ha precisato che:

- a. sul piano dei poteri assegnati all’Autorità dalla Legge bilancio 2018 in tema di prescrizione biennale, quest’ultima *“li delimita in modo puntuale, stabilendo che spetta all’Autorità il compito di: a) definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori di filiera necessarie all’attuazione della disciplina introdotta in ordine alla durata biennale della prescrizione; b) determinare le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi e ciò integra una misura a tutela dei consumatori; c) scegliere se definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente”*;
- b. inoltre, sul piano sostanziale, la Legge bilancio 2018 *“ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica, in ordine alla durata della prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico; in particolare, ha introdotto un termine biennale di prescrizione, escludendone però l’operatività laddove l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo dipenda da responsabilità accertata dell’utente, ipotesi nella quale, in mancanza di ulteriori norme speciali, deve ritenersi operante la disciplina generale codicistica che fissa in cinque anni il termine di prescrizione”*;
- c. rispetto all’assetto sopra descritto, *“è intervenuto l’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, che ha abrogato il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (...)”* con la conseguenza che *“il termine di prescrizione biennale trova applicazione anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all’utente”*; (...) *“la novella, quindi, si è limitata ad estendere la previsione del termine di prescrizione biennale [superando la già evidenziata distinzione tra prescrizione biennale, applicabile ordinariamente e prescrizione quinquennale, da riferire alle ipotesi di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente, precedentemente introdotta dall’art. 1, comma 5 Legge di Bilancio 2018,], senza introdurre ulteriori deroghe alla disciplina generale dell’istituto”*;
- d. da quanto sopra, *“consegue che anche nelle situazioni esaminate trova applicazione la disciplina generale della prescrizione, compreso, in primo*

luogo, l'art. 2935 c.c., laddove correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la precisazione che per costante giurisprudenza l'impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale”;

- e. *“parimenti, trova applicazione anche l'art. 2941 c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione, prevedendola al punto 8 “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”;*
- f. *“nessuna delle disposizioni esaminate attribuisce [all'Autorità] il potere di incidere sulle regole generali in tema di prescrizione, compresa la sospensione; - in particolare, le norme di riferimento non consentono [all'Autorità] di individuare ulteriori cause di sospensione della prescrizione, correlate a comportamenti colposi o dolosi del debitore”;* in tale prospettiva, pertanto, *“i contenuti precettivi della delibera n. 569 e della delibera n. 184 riflettono l'assetto legislativo ora visto, poiché non introducono limiti alle regole generali in punto di cause di sospensione della prescrizione nei rapporti tra debitore e creditore”;*
- g. *“in tal senso, la delibera n. 184 si è limitata ad abrogare gli artt. 4 e 5 dell'allegato A della delibera n. 569, dedicati agli obblighi informativi del gestore in caso di ritardo di fatturazione attribuibile a presunta responsabilità dell'utente finale, ovvero qualora il venditore non disponga di elementi per ritenere attribuibile al cliente finale il ritardo di fatturazione, ovvero a modificare le altre disposizioni relative ad obblighi di fatturazione nella parte in cui facevano riferimento alla situazione da ultimo indicata”.*

3.4 Le sentenze citate hanno poi meglio esplicitato che la deliberazione 184/2020/R/COM non ha sancito l'irrilevanza della condotta del debitore ai fini della maturazione del termine di prescrizione biennale e, inoltre, che l'Autorità non è stata chiamata a individuare comportamenti, anche solo negligenti del debitore, idonei a incidere sulla decorrenza o sulla maturazione della prescrizione, bensì, in forza dell'art. 1, comma 4, Legge di bilancio 2018, a definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto a livello primario in tema di durata della prescrizione (cfr. art. 1, comma 4, Legge di bilancio 2018).

3.5 Ancora, le medesime sentenze hanno aggiunto che la formulazione della norma attributiva del potere richiamata appena sopra si presta a comprendere l'individuazione del contenuto informativo della fattura, qualora ciò evidenzi un'esigenza di tutela dell'utente, e altresì che l'abrogazione disposta dalla Legge di bilancio 2020 non ha fatto venire meno l'esigenza di trasparenza e adeguata informazione degli utenti e dei clienti finali, riconoscendo la necessità di garantire un'adeguata comunicazione al debitore quando il creditore ritiene di poter fatturare oltre il biennio, assumendo la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione.

- 3.6 Secondo le sentenze in parola, infine, l'oggetto della regolazione rimessa all'Autorità dall'articolo 1, comma 4, della Legge di bilancio 2018 e il correlato potere discrezionale non sono mutati a seguito dell'intervento della Legge di bilancio 2020, sicché la stessa Autorità, prima dell'adozione della deliberazione 184/2020/R/COM, e per poter, in particolare, disporre la mera abrogazione degli articoli 4 e 5 della deliberazione 569/2018/R/COM, avrebbe dovuto attivare la consultazione ai sensi della deliberazione 649/2014/A.
- 3.7 Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità, in ottemperanza alle richiamate sentenze, con la deliberazione 455/2021/R/COM, ha avviato un procedimento volto a:
- a. allineare il quadro regolatorio vigente in materia di rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni all'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018 disposta dalla Legge di bilancio 2020;
 - b. garantire un'adeguata informazione al cliente finale nei casi in cui il venditore ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, assumendo in tali casi, in coerenza con quanto precisato dal TAR Lombardia, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (cfr., in particolare, gli articoli 2935 e 2941 del Codice civile).

4. Orientamenti dell'Autorità per l'attuazione della Legge di bilancio 2020 nel rispetto delle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021

4.1 Al fine di dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2020 e in ottemperanza alle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021, l'Autorità intende rivedere gli obblighi informativi disposti dalla deliberazione 569/2018/R/com nei casi di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni a favore dei clienti finali di piccola dimensione ritenuti meritevoli di tutela rafforzata.⁹

4.2 Più in particolare, l'Autorità intende:

- a. allineare le disposizioni in materia di rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali di piccole dimensioni nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni di cui all'Allegato A della

⁹ Clienti finali di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV e di cui all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, ad esclusione dei clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc e delle amministrazioni pubbliche.

deliberazione 569/2018/R/com, nel rispetto della normativa primaria e generale sulla prescrizione;

- a. garantire un'adeguata comunicazione al cliente finale (nella veste di debitore) nei casi in cui il venditore (nella qualità di creditore) ritenga di poter fatturare importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, assumendo, in tali casi, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (cfr., in particolare, gli articoli 2935 e 2941 del Codice civile);
- b. definire obblighi di comunicazione in capo al distributore, in quanto responsabile dell'attività di misura presso gli impianti di consumo dei clienti finali (compresa l'attività di rilevazione e validazione del dato come sopra richiamato) che consentano al venditore, controparte del cliente finale, di disporre delle informazioni relative alla sussistenza o meno delle predette cause di sospensione della prescrizione, per poterle comunicare al cliente finale;
- c. confermare il riallineamento delle disposizioni di TIQV, TIMOE e TIMG relative agli eventuali reclami e procedure di messa in mora e sospensione per morosità connessi alla fatturazione di consumi di importi relativi a più di due anni;

4.3 Le modifiche che si intendono apportare all'Allegato A deliberazione 569/2018/R/com sono le seguenti:

- a. introduzione, in capo al distributore, dell'obbligo di comunicare al venditore unitamente al dato di misura o di rettifica riferiti a consumi risalenti a un periodo precedente di più di due anni, l'indicazione della (presunta) sussistenza o meno di cause ostative alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento (cfr., in particolare, gli articoli 2935 e 2941 del Codice civile);
- b. suddivisione degli obblighi informativi in capo al venditore nei confronti del cliente finale in base a due casistiche:
 - fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti;
 - fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni suscettibili di essere dichiarati prescritti, ma per i quali il venditore ritiene sussistere una causa di sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina primaria e generale di riferimento, come comunicata dal distributore.
- c. l'introduzione, nel caso di fatturazione di importi relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali il venditore ritiene che esista una causa di sospensione della prescrizione, di uno specifico avviso che informi il cliente finale dei motivi puntuali della (presunta) mancata maturazione della

prescrizione del diritto al pagamento degli importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento e comunicate dal distributore al venditore;

- d. l'abrogazione delle disposizioni transitorie di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A della deliberazione 569/2018/R/com

4.4 Si intende inoltre confermare il riallineamento dell'articolo 11 e della Tabella 5 del TIQV, degli articoli 3 e 4 del TIMOE e degli articoli 4 e 5 del TIMG coerentemente con le casistiche di cui alla precedente punto 4.3, lettere a e b.

***Q1.** Si condividono gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a dare attuazione alle disposizioni della Legge di bilancio 2020 nel rispetto delle sentenze n. 1441, 1444 e 1449 del 2021? Se no, per quale motivo?*